

*Articolo 4*

1. Ogni giorno e a intervalli regolari durante il periodo di trasformazione, il trasformatore verifica se i miscugli di frutta soddisfano le condizioni previste dal presente regolamento. I risultati della verifica vengono registrati.
2. Su ogni recipiente vanno apposti un marchio che identifichi il trasformatore e la data di fabbricazione. La marcatura, che può essere effettuata mediante un codice, è approvata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui avviene la fabbricazione. Dette autorità possono adottare disposizioni complementari in materia di marcatura.

*Articolo 5*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2001.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*